



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30

OGGETTO: SERVIZI TURISTICI – MUSEO DEL TEMPO E DELLE MERIDIANE E
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BELLINO –
PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaquindici addì **quindici** del mese di **maggio** con inizio seduta alle ore 22,20 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	GALLIAN Alfredo Marco	VICESINDACO	X	
4	PEYRACHE Paolo	ASSESSORE		X
	TOTALE		2	1

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a norma della Legge Regionale n° 27 del 15/5/1987 e del DPR n° 616/77 sono delegate ai Comuni i compiti e le funzioni in materia di promozione turistica, programmazione attività ricreative, incentivazione delle attività legate al tempo libero nonché recupero e riscoperta degli usi, tradizioni e consuetudini locali;
 - a norma della Legge Regionale n. 75, artt. 2 e 13 del 22/10/1996, i Comuni partecipano alla formazione dei programmi specifici, concorrono alle attività di accoglienza, di informazione e promozione turistica locale potendo costituire uffici di informazione e di accoglienza turistica;
 - il Comune di Bellino ha già in corso attività di informazioni turistiche; inoltre, dispone di un Osservatorio astronomico, attualmente gestito da Associazione, nonché di attività museali (Museo del Tempo e delle Meridiane);
 - si ritiene indispensabile svolgere le attività informazione, accoglienza turistica, museo, gestione dell'Osservatorio astronomico, in forma integrata, con lo scopo di promuovere le attività turistiche in loco; attrarre maggior numero di visitatori ed utenti interessati alle realtà locali; creare occasioni di sviluppo locale;
 - va detto che nel Comune di Bellino le attività di richiamo non mancano: Museo del tempo, Osservatorio astronomico, itinerario di mountain bike, percorso di itinerario ferrato, meridiane sul territorio comunale, pista di sci, oltre a uno scenario naturale incantevole, incorniciato dalle Alpi e da cime superiori ai 3.000 metri, e in confine con la Francia, colonie estive per ragazzi;
 - in tale contesto attrae già ora soprattutto appassionati di montagna, praticanti di sci alpinismo, scalatori, famiglie;
 - a ciò s'aggiunga il fatto che Bellino è risultato destinatario di contribuzioni importanti con fondi comunitari, che hanno consentito il recupero, unico caso in Piemonte, di ben due borgate alpine nello stesso Comune;
 - dato atto che trattasi di servizio ricompreso nell'allegato IIB del D.lgs. n. 163/2006, pertanto escluso in parte dall'applicazione del codice dei contratti; il D.Lgs. 163/2006 verrà applicato limitatamente agli articoli 65 e 68 e a quelli espressamente richiamati dalla lex specialis di gara;
- per i servizi gestiti direttamente dell'aggiudicatario, si fa riferimento alla normativa di cui all'art. 30 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che:

- attualmente la spesa media sostenuta dal Comune per la gestione delle suddette attività è la seguente:
 - o museo del tempo e delle meridiane: euro 3.700,00 annui, a fronte di incassi medi 500,00 annui;
 - o osservatorio astronomico: nessuna spesa per l'attività di gestione; spesa per consumo energia elettrica;
- Riconosciuta, comunque, sempre la necessità di procedere all'esternalizzazione del servizio in oggetto mediante affidamento a operatore economico esterno, stante la carenza di organico del Comune di Bellino e l'impossibilità, quindi di reperire al suo interno adeguate professionalità, soprattutto per quanto concerne l'Osservatorio Astronomico, oltre che per la promozione turistica, attività che richiedono esperienze specifiche;
- Evidenziato, pertanto, che l'attuale sistema di affidamento andrebbe implementato come sopra indicato, in modo unitario, ed estendendo la concessione ai servizi di accoglienza e di museo, allo scopo di favorire maggiore utilizzo e minore onerosità per il Comune; si riterrebbe maggiormente opportuno un sistema di concessione, con riscossione diretta da parte del

concessionario, trasferimento della relativa alea, oltre a prevedere naturalmente anche la corresponsione di un prezzo al concessionario (in considerazione della dimostrata assenza di un equilibrio economico finanziario, evidenziabile dalla rilevante differenza tra costi e ricavi attualmente in essere);

- Dato atto, sul punto, di quanto segue:
 - Concessioni di servizi in genere: applicabilità art. 30 del codice dei contratti;
 - Sulla possibilità di attribuzione di un prezzo per garantire l'equilibrio economico finanziario: *Art. 30, comma 2 d. lgs. 163 2006:*
"Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare";
- Nel caso in questione, ricorre indubbiamente la necessità di assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario. La forte differenza tra costi e ricavi per il Comune nelle passate gestioni, induce a ritenere indispensabile la corresponsione di un prezzo; in ordine alla valutazione del medesimo, si ritiene congruo – in via sperimentale – assumere a riferimento un ammontare inferiore alla differenza predetta, secondo le valutazioni dell'organo di amministrazione;
- Pur non essendo coerenti alla fattispecie (giacché si verte di un contratto di servizio), si citano comunque gli orientamenti del Giudice contabile, favorevoli alla possibilità di corresponsione di somme al concessionario, nelle dibattute fattispecie di gestione di impianti sportivi da parte di gestore, pur nel caso di introito delle tariffe da parte del medesimo; ¹in tali pronunce ², sostanzialmente, con esemplare chiarezza, la Corte individua alcuni importanti punti fermi per orientare al meglio il percorso dell'azione amministrativa, nell'ambito di una materia che, come tutti sanno, non si presta a una facile gestione da parte dell'Ente locale. Osserva la Corte, innanzitutto, che la concessione in uso gratuito di bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile di un Ente locale, va qualificata in termini di attribuzione di un "vantaggio economico" a favore di un soggetto di diritto privato, anche se la disciplina codicistica del contratto di comodato pone a carico del comodatario le spese per l'utilizzo del bene, con la diretta conseguenza che la concessione risulta soggetta alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Inquadrata la fattispecie nell'ambito di questo binario, rileva il collegio che, in linea di principio, "non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente locale". Tutto ciò presuppone l'assunto, beninteso, che rientra nella valutazione autonoma e discrezionale dell'Ente l'onere di evidenziare le finalità pubblicistiche che esso intende perseguire con il contratto di comodato, previa necessaria verifica che l'utilità sociale perseguita sia compresa nelle finalità istituzionali cui l'Ente locale è deputato. È utile evocare, sul punto, una massima storica della Corte dei Conti – lontana nel tempo, ma tuttora valida – a mente della quale "le competenze generali del Comune trovano un limite nelle esigenze di carattere locale e, in particolare, la capacità di intervento sul territorio dell'Ente locale non può estendersi alle materie di competenza di altro Ente pubblico o dello Stato e, ove ciò si verifichi, si realizza un

¹ Corte Conti, sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 323/2009; idem, n. 725/2010; Corte Conti Emilia Romagna, I, n. 434/2010; Corte Conti Lombardia, n. 349/2011;

² Recensione di Michele Nico, "L'ENTE LOCALE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI",

in: <http://www.dirittodeiservizi pubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=477>

documento per l'Ente stesso in quanto l'utilizzo di risorse destinate per bilancio a determinate finalità, in materia difforme dalle previsioni, impedisce il perseguimento dei fini previsti ovvero la realizzazione di economie di esercizio (C. Conti, sez. I, n. 300/1991). Una volta dunque che sia stata riscontrata, da parte dell'Ente, la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali sopra esposti, afferma la Sezione che "la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale o finanziaria è indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell'Ente locale". Per quanto riguarda poi la compatibilità o no dell'erogazione di un contributo, in siffatte circostanze, con il divieto di sponsorizzazioni sancito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il suddetto parere n. 349/2011/PAR mette in chiaro la pregiudiziale necessità di un "vaglio di natura teleologica", attraverso il quale l'Ente locale abbia cura di identificare con chiarezza la funzione del beneficio da erogare. Secondo il giudice, infatti, "la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.". In definitiva, quindi, la contribuzione dell'Ente locale al soggetto privato deve ritenersi consentita ove risulti finalizzata al sostegno di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, mentre per converso risulta vietata a norma del suddetto art. 6, comma 19, ove l'impiego di risorse si traduca in una forma (anche indiretta) di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. La concessione gratuita del bene comunale non si palesa come una graziosa e immotivata elargizione al concessionario, dacché nel relativo atto si evidenzia che l'obbligo di pagare un canone risulti *de plano* sostituito dall'onere a carico della società terza di effettuare molteplici prestazioni di ordinaria manutenzione; e così, anche per l'erogazione di somme al concessionario, nel caso le tariffe siano controllate, ovvero si intenda assicurare il raggiungimento di fini di particolare utilità per la comunità;

- nel caso di specie, va evidenziato come i servizi turistici costituiscono attività di primaria importanza per la comunità locale, la sua economia; del resto questo Ente, per le ridotte dimensioni demografiche, organizzative e strutturali, non ha certo la possibilità di realizzare iniziative di ambito sovra comunale o comunque di più ampia portata tali da concretare, ad esempio, la costituzione di un comprensorio turistico più vasto, con opportunità di totale auto finanziamento;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 4/2015, intendendo ricercare modalità gestionali che, trasferendo l'alea sul concessionario, comportassero per un soggetto privato, e per ciò caratterizzato da particolare iniziativa imprenditoriale, elemento di stimolo per nuove iniziative di fruizione, attività collaterali, ecc., innescando un ciclo virtuoso che accresca il numero dei fruitori e dunque riducendo i costi, si è reputato opportuno l'affidamento in concessione per un periodo almeno triennale, allo scopo di disporre di un minimo di arco temporale entro il quale il concessionario possa estrinsecare la propria capacità operativa e imprenditoriale, disponendo di espletare la procedura applicando un criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, che valorizzasse la minor onerosità per l'ente unitamente alla migliore progettualità e intraprendenza possibile;

Dato atto che la concessione si svilupperebbe inoltre sui seguenti *items*:

- possibilità di partecipazione alla gara in relazione alla tipologia di attività da espletarsi anche in concessione che presumono la possibilità di svolgere attività di natura commerciale ed una organizzazione di impresa anche minimale ovvero la possibilità di gestione no profit (ditte individuali, le società costituite sotto qualsiasi forma, le cooperative, le cooperative sociali, associazioni, ecc., regolarmente costituiti in base alla normativa vigente);
- garantire un'apertura adeguata e attività di supporto da svolgersi sul territorio;
- assegnare servizi accessori oltre alla possibilità di espletare attività di natura commerciale e ulteriori servizi in concessione a titolarità dell'aggiudicatario in maniera tale da garantire economie di spesa per questo ente, garantendo la compensazione dell'importo corrisposto dei fondi messi a carico del bilancio comunale con parte dei presumibili utili di gestione dei servizi in concessione;

- garantire le seguenti principali offerte all'utenza tramite i servizi:
 - supporto e coordinamento con gli uffici comunali nella realizzazione di azioni di promozione turistica e organizzazione eventi;
 - coordinamento con istituti scolastici, altre agenzie turistiche, punti di richiamo o di aggregazione potenziali visitatori (aeroporti, poli museali);
 - Informazioni sull'offerta turistica del territorio o in generale sull'offerta turistica nell'ambito territoriale provinciale;
 - Informazioni precise e dettagliate sulle attrattive e sui servizi turistici del territorio comunale;
 - Informazioni generali sulle risorse turistiche e sull'offerta turistica dell'ambito provinciale;
 - Assistenza al turista nella ricerca di disponibilità ricettiva;
 - Assistenza al turista per l'inoltro all'autorità competente di reclami per i disservizi o suggerimenti;
 - Materiale informativo a disposizione e/o disponibile quali piantine delle località comprese nel Comune o nei Comuni limitrofi, con l'indicazione delle principali attrattive e servizi (compresa realizzazione materiale informativo);
 - distribuzione e diffusione materiale informatico (internet, porta a porta, comunicati stampa);
 - Schede di valutazione per i visitatori sul servizio richiesto, e per eventuali suggerimenti per il miglioramento dei servizi;
 - Garantire la possibilità per l'aggiudicatario di implementare servizi aggiuntivi quali:
 - Prenotazione – booking;
 - Redazione Informazioni;
 - Animazione e marketing locale;

- Richiamato l'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, il quale stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

- Dato atto che con la citata deliberazione di Consiglio sono stati emanati indirizzi alla Giunta comunale, previo parere del Revisore dei Conti, approvando la relazione predisposta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. n. 221/2012;

- Dato atto che il Consiglio ha altresì stabilito, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio pubblico locale di cui trattasi, in attesa del perfezionarsi delle procedure, che sarebbe stata assicurata la prosecuzione delle attività svolte ed il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, mediante operatore economico individuato in economia con affidamento/i diretto/i ex art. 125 d. lgs. n. 163/2006;

Dato atto della redazione degli schemi di gara (bando, capitolato, modelli, Duvri), e della loro coerenza rispetto alle finalità prospettate;

Dato atto che il Codice degli Appalti, all'art. 30, comma 1, disciplinando le concessioni di servizi, stabilisce testualmente che "le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi"; ciò non esclude che la scelta del concessionario debba avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi; al riguardo, preso atto anche della

pareristica in materia, si reputa opportuno diramare apposito bando, in un'ottica di maggiore trasparenza e favor per la partecipazione degli operatori economici;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile dei servizi tecnici ai sensi dell'art. 49 del soprarichiamato Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012 n. 213;

Ad unanimità,

DELIBERA

1. di attuare quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4/2015, in ordine alla necessaria esternalizzazione dei servizi turistici/gestione osservatorio e museo del tempo, mediante affidamento a operatore economico specializzato nel settore, stante la carenza di organico del Comune di Bellino e l'impossibilità, quindi, di reperire al suo interno, adeguate professionalità;
2. di dare atto che si disporrà l'affidamento mediante concessione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, con un sistema di offerta economicamente più vantaggiosa, e con la corresponsione di prezzo ai sensi del comma 2 di tale articolo (contenuta nella differenza attualmente esistente tra costi e ricavi), per le fattispecie ivi indicate, e come specificato in premessa, e come da dettaglio in bando e capitolato;
3. di approvare gli schemi di atti di gara allegati alla presente (bando, capitolato, modelli, Duvri);
4. di dare atto che il seggio di gara, salvo diverse ulteriori determinazioni da parte di questo consesso, sarà costituito da tre soggetti, ovvero il segretario comunale (o chi lo sostituisca gestionalmente) quale Presidente, e due esperti, individuati tra funzionari di pubbliche amministrazioni;
5. di dare atto che non risulta ancora operativa la nuova centrale di committenza fra i Comuni aderenti della Valle Varaita.

I medesimi componenti la Giunta Comunale, con unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 stante l'urgenza di dar corso alla procedura, in relazione alla necessità di avviare la procedura nell'interesse dello sviluppo locale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 29 MAG, 2015 al 13 GIU, 2015
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale



Il Segretario Comunale

Data 29 MAG, 2015 *MB.*

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 23 GIU, 2015 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 23 GIU, 2015



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

il 29 MAG, 2015



Il Segretario Comunale
